

Prot. Generale:

21023/1204.2017

Corsico, 18 settembre 2017

Oggetto:

CIRCOLARE A TUTTI I DIPENDENTI

Le seguenti indicazioni operative si riferiscono all'applicazione di istituti trattati nella Circolare 13336 del 31.07.2012, e nei documenti di seguito elencati:

- Accordo sulla Flessibilità oraria del 17.12.2008;
 - Circolare del 11.02.2013;
 - Circolare 4147 del 07.03.2013.
-
- Il Tar del Lazio, con le sentenze n. 5711/2015 e n. 5714/2015, ha annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica nella parte in cui viene imposto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di avvalersi obbligatoriamente dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina prevista dai CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), per giustificare l'assenza dovuta all'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici secondo la nuova disciplina.

In riferimento all'assenza del dipendente per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, si fa riferimento alla nota ANCI in merito, che si ritiene congrua e completa.

La nota ANCI prevede quanto segue:

la scelta di utilizzo dell'uno o dell'altro tra i giustificativi ammessi, compete al dipendente che si trovi a doversi assentare dal lavoro per una delle casistiche sopra riportate.

Nel caso di utilizzo del giustificativo di malattia, non sarà possibile prescindere da quanto normalmente prescritto per potersi avvalere del regime di malattia. Sarà possibile che, qualora debba assentarsi per prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici, terapie o visite, il dipendente possa richiedere che la propria assenza sia giustificata come "assenza per malattia", presentando un certificato del proprio medico di base o dello specialista che attesti tale imprescindibile necessità e indichi quando e dove sarà effettuata la prestazione, trasmettendo copia del certificato per via telematica all'INPS; al datore di lavoro sarà poi presentata l'attestazione della

struttura medica che ha erogato la prestazione, con le relative precisazioni circa la durata della prestazione e la permanenza del dipendente presso la struttura medica in questione. Non è ammissibile, né possibile in alcun modo che l'assenza imputabile a malattia possa essere autocertificata dal dipendente. Se il dipendente sceglie di computare l'assenza a titolo di malattia, deve seguire rigorosamente la procedura prescritta per la malattia rispettando ognuna delle condizioni previste. Solo un medico può certificare una malattia, quindi solo un medico può attivare la procedura di convalida di assenza per malattia nei modi e termini di legge prescritti.

Se non è possibile fare rientrare l'assenza nelle norme prescritte per la certificazione di malattia, il dipendente dovrà utilizzare un diverso giustificativo tra quelli possibili. L'assenza per malattia non è frazionabile al di sotto della misura minima di una giornata.

Per una prestazione di durata contenuta e/o che non comporti la temporanea inabilità al lavoro, propria dello stato morbosità, dovrà essere utilizzato un diverso giustificativo e non quello di malattia.

La discrezionalità del dipendente è nella scelta del giustificativo; individuato questo, il dipendente deve essere in grado di seguire senza deroga alcuna la relativa procedura e le regole prescritte in essa, compresi i vincoli, i limiti, i termini, i tempi, le modalità e le trattenute stipendiali.

Anche l'ARAN precisa, riguardo la giustificabilità di queste particolari assenze, che, se l'orientamento giurisprudenziale consolidato consente di ricondurre nell'ambito della malattia le assenze correlate ad accertamenti clinici preventivi, diagnostici, a visite mediche, a prestazioni medico specialistiche, e se legittimamente il dipendente può assentarsi per tali motivazioni, utilizzando detto istituto, le assenze, ricondotte alla malattia, ne seguono l'intera disciplina e devono essere calcolate anche nel periodo di comportamento contrattuale, fermo restando che, in alternativa, il CCNL consente di fruire di permessi retribuiti, e che in entrambi i casi, le assenze devono essere attestate attraverso regolare certificazione medica (anticipata, nel caso dell'utilizzo del giustificativo di malattia, in assenza di ricovero, anche dalla certificazione del medico di base o specialista trasmessa in via telematica all'INPS, per il successivo iter).

Pertanto, sintetizzando, in caso di assenza per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, se il dipendente utilizza il giustificativo di malattia deve procedere come segue:

- avvertire tempestivamente, se non è stato fatto in precedenza, all'inizio dell'orario di lavoro, il proprio Servizio, o l'Uff. Personale che è in malattia per prestazione specialistica;
- essere in possesso di certificazione medica da parte del proprio medico o dello specialista che attesti lo stato morbosità dovuto alla prestazione specialistica;

- presentare l'attestazione della struttura medica che ha erogato la prestazione, con le relative precisazioni circa la durata della prestazione e la permanenza del dipendente presso la struttura medica.

In alternativa, oppure se non è possibile, per quanto sopra, giustificare l'assenza in oggetto con certificato di malattia, sono utilizzabili i diversi istituti previsti dal CCNL o dall'Accordo sulla Flessibilità del 17.12.2008, seguendone il relativo iter. Possono quindi essere utilizzati allo scopo:

- art. 19, comma 2 – Permessi per Particolari Motivi
- art. 20 – Permessi brevi
- recupero straordinari in giacenza
- recupero flessibilità in giacenza


ampiamente trattati nelle circolari citate in apertura e senza particolari difficoltà interpretative.

- Nella circolare 4147 del 07 marzo 2013, era posto il divieto di fruizione della flessibilità nella giornata corta di venerdì, allo scopo di evitare di sguarnire gli uffici; in considerazione della necessità che l'assenza dal servizio debba essere in ogni caso autorizzata dal Responsabile, si ritiene di consentire l'utilizzo della flessibilità positiva in giacenza anche nella giornata del venerdì.
- Potrà altresì essere possibile cumulare flessibilità anche nel mese di dicembre per la fruizione nel mese di gennaio dell'anno successivo, come in un qualunque mese ordinario, decadendo pertanto l'azzeramento della flessibilità positiva a fine anno, come era prevista dalle precedenti prassi.
- Nella prospettiva di massima informatizzazione anche in ambito di gestione della rilevazione delle presenze/assenze è allo studio la possibilità di eliminare le richieste cartacee di assenza da parte del dipendente che attualmente ancora agiscono in parallelo con le richieste telematiche via infopoint.
E' necessaria un'attenta valutazione della procedura presso ogni servizio perché l'iter di autorizzazione esclusivamente telematico sia ben supportato e completato con le corrette modalità e nei tempi certi.

Il Responsabile SRU
Dott. Marco FERRARIO



Il Segretario Generale
Dirigente SRU
Dott.ssa Flavia RAGOSTA



Sede Municipale
Via Roma, 18 20094 – CORSICO (MI)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
e.mail: ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153

Ufficio _____
Via _____
Tel. 02. _____ Fax. 02. _____
e-mail: _____@comune.corsico.mi.it